

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2936}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238,
recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione
navale nel Golfo Persico

Presentato il 30 giugno 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, in relazione alla situazione politico-militare determinatasi nel Golfo Persico, il Governo ebbe a decidere l'invio di navi militari allo scopo di effettuare missioni di protezione diretta ed indiretta del traffico mercantile italiano e di concorrere alle operazioni di sminamento in aree delimitate.

A favore del personale impiegato nelle menzionate operazioni, considerati gli elevati disagi e l'impegno derivanti dal-

l'espletamento della missione, è stata disposta, con decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, l'attribuzione di un trattamento economico ed assicurativo analogo a quello erogato in occasione delle operazioni di sminamento del Mar Rosso (indennità speciale, pari al trattamento di lungo servizio all'estero, maggiorata del 40 per cento, ed assicurazione sulla vita per un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per 10).

Dal settembre 1987 la missione navale nel Golfo Persico ha assolto pienamente il compito affidatole, mantenendo un atteggiamento di assoluta equidistanza tra le parti belligeranti, assicurando piena protezione alle navi mercantili nazionali e contribuendo alle operazioni di bonifica delle mine di determinate zone di mare interessate dal traffico commerciale. Ed invero, da tale data, nessun mercantile italiano è stato oggetto di attacchi da parte dei belligeranti, né ha riportato danni per mine od altra offesa. Per contro, nello stesso periodo, oltre 100 navi di altra nazionalità hanno subito attacchi e danneggiamenti, con perdite anche di vite umane.

Con il maturare dell'esperienza operativa ed al fine di contenere le spese, nel mese di febbraio u.s. si è provveduto ad una prima riduzione delle unità navali, con il rientro di una nave appoggio e di un cacciamine.

Peraltro, poiché sussistono le condizioni e permangono ancora valide le motivazioni di opportunità e di utilità che hanno determinato la missione, e poiché è imminente la scadenza (30 giugno 1988) della copertura finanziaria, si rende indispensabile provvedere in via d'urgenza ad una ulteriore proroga dell'autorizzazione di spesa, che può essere, allo stato, contenuta in sei mesi, senza escludere la possibilità che una migliore organizzazione del traffico commerciale venga a consentire altra riduzione delle unità impiegate.

A tale fine è stato predisposto l'accluso decreto di proroga per il secondo semestre del 1988.

Gli oneri finanziari conseguenti, ammontanti a lire 84.000 milioni, sono illustrati nell'allegata relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 — legge finanziaria 1988).

Il decreto-legge, approntato dal Ministero della difesa, è volto a predisporre un provvedimento legislativo per assicurare la proroga, per il 2° semestre dell'anno 1988, degli oneri finanziari relativi alle spese di personale e di funzionamento connessi con la missione navale nel Golfo Persico.

L'onere complessivo per il predetto semestre è valutato pari a 84 miliardi, la cui copertura sarà assicurata mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 per quanto riguarda le spese del personale ed a carico degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1988, per quanto riguarda le spese di funzionamento della missione.

Il minor onere rispetto a quello relativo al 1° semestre del 1988 (97 miliardi) è motivato da una riduzione nel frattempo intervenuta, di una nave appoggio e di un cacciamine nella consistenza della forza navale impiegata.

Pur non escludendo che, eventuali misure di razionalizzazione del traffico mercantile di bandiera nell'area del Golfo possano portare in futuro ad esaminare la possibilità di ulteriori ipotesi riduttive dell'entità delle unità navali presenti nel Golfo, al presente gli oneri per il 2° semestre sono valutati sulla base dell'attuale consistenza del gruppo navale, costituito da 3 fregate, 1 unità logistica e 2 cacciamine.

Per la determinazione degli oneri è stata adoperata la seguente metodologia:

Spese per il personale: sono costituite dalla risultante dei seguenti oneri:

a) *Trattamento economico aggiuntivo.* — In base al valore della diaria per gli Emirati Arabi Uniti maggiorata del 40 per cento è stato determinato il trattamento economico aggiuntivo giornaliero spettante al personale impiegato nella missione, in funzione dei vari gradi.

Tale valore unitario è stato moltiplicato per le giornate di effettiva presenza e per il numero ed il grado del personale impiegato, tenendo anche conto degli aumenti delle presenze risultanti dagli avvicendamenti periodici delle unità navali in zona;

b) *Trattamento assicurativo.* — In base al premio giornaliero per persona stabilito dal contratto di assicurazione stipulato da Difservizi con la Società Vittoria Assicurazioni, è stato valutato

l'onere assicurativo tenendo conto dell'attività operativa media mensile delle unità navali nelle zone a maggior rischio (acque internazionali all'interno del Golfo) e nelle aree a minor rischio.

Spese per beni e servizi.

Sulla base dei consuntivi delle corrispondenti spese sostenute per la missione nel 1987 e degli aggiornamenti di spesa concernenti il primo semestre del 1988 e tenuto conto delle variazioni nella composizione del gruppo navale, sono stati computati gli oneri relativi:

al carburante per le unità navali e per gli elicotteri;

alle spese per viveri e vestiario speciale;

alle spese di campagna connesse con le soste nei porti ed i servizi logistici nei sorgitori;

alle spese per il supporto tecnico-logistico alle unità navali ed agli elicotteri imbarcati (munizionamento, parti di ricambio, materiali di consumo, interventi tecnici di manutenzione e riparazione, trasporto materiali, etc.).

Per quanto attiene gli oneri spettanti o sostenuti in dollari, essi sono stati convertiti in lire sulla base dell'attuale cambio medio del dollaro USA pari a lire 1.300.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare ad assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

ARTICOLO 2.

1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988 e quanto a lire 54.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 23.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, del

medesimo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA — ZANONE — FANFANI —
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.